

# **AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI DI RESIDENZA ARTISTICA PER IL TRIENNIO 2022/2024”**

## **Articolo 43 “Residenze”**

**Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 27.7.2017.**

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO	3
2. OBIETTIVI E MODALITA' DELL'INTERVENTO	5
3. DEFINIZIONI	5
4. TIPOLOGIA DI ATTIVITA' FINANZIABILI	6
5. REQUISITI SOGGETTIVI PER PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO	6
6. PROGETTI AMMISSIBILI	9
7. RISORSE FINANZIARIE	10
8. PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO	11
9. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITA' FORMALE E VALUTAZIONE DI MERITO DELLE DOMANDE	13
10. CRITERI DI VALUTAZIONE	14
11. DEFINIZIONE DELLE GRADUATORIE, ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI E COMUNICAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI	14
12. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI	14
13. PRESENTAZIONE DEI CONSUNTIVI	15
14. VARIAZIONI	15
15. DECADENZA, REVOCA E RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO	15
16. EVIDENZA DEI CONTRIBUTI, COMUNICAZIONE SITO E MONITORAGGIO	16
17. VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI	16
18. RINNOVO	16
19. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	16
20. INFORMAZIONI	17

## **ALLEGATI**

- o **ALLEGATO 1a: Modello di domanda per Progetti di CENTRO DI RESIDENZA;**
- o **ALLEGATO 1b: Scheda di progetto CENTRO DI RESIDENZA;**
- o **ALLEGATO 1c: Scheda di bilancio CENTRO DI RESIDENZA;**
- o **ALLEGATO 1d: Scheda SEDE: Disponibilità e adeguatezza degli spazi CENTRO di RESIDENZA;**
- o **ALLEGATO 2a: Modello di domanda - Progetti Residenza ARTISTI NEI TERRITORI;**
- o **ALLEGATO 2b: Scheda di progetto ARTISTI NEI TERRITORI;**
- o **ALLEGATO 2c: Scheda di bilancio ARTISTI NEI TERRITORI;**
- o **ALLEGATO 2d: SEDE: Disponibilità e adeguatezza degli spazi;**
- o **ALLEGATO: 3 Criteri di valutazione Centri di Residenza;**
- o **ALLEGATO 4 Criteri di valutazione Artisti nei territori;**

## 1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Considerata la positiva esperienza pluriennale maturata nel corso dell'applicazione della prima Intesa sancita nella seduta del 18 dicembre 2014 per il triennio 2015/2017 e delle successive Intese sancite nella seduta del 21 settembre 2017 per il successivo triennio 2018/2020 e nelle sedute del 17 dicembre 2020 e del 3 giugno 2021 per l'anno 2021 che ha rappresentato una estensione del triennio in ragione delle condizioni determinate dal contesto della pandemia;

Considerato che tali Intese hanno rappresentato un modello virtuoso di cooperazione inter-istituzionale finalizzata alla valorizzazione delle residenze come fattori di innovazione e di qualificazione del sistema dello spettacolo dal vivo, nella loro specifica funzione di accompagnamento delle pratiche e dei processi di creazione artistica;

Considerato che la cooperazione Stato Regioni e Province Autonome si sviluppa a partire da una pluralità di esperienze diversificate sui territori regionali e che le Intese citate e la presente rappresentano un consolidato valore aggiunto, funzionale allo sviluppo complessivo del sistema dello spettacolo;

Tenuto conto degli orientamenti emersi nel corso del monitoraggio in itinere e degli incontri promossi dal 2015 ed in particolare di quanto oggetto di analisi ed osservazione nel corso del secondo triennio 2018/2020 e del 2021, che hanno rappresentato occasioni di riflessione e di approfondimento sulla situazione italiana, anche in confronto con quella di altri paesi europei;

Considerata l'esigenza di confermare l'impegno a cooperare ad un progetto inter-istituzionale a carattere nazionale che consenta di sostenere la funzione specifica delle attività residenziali nella loro identità, anche in relazione con le funzioni svolte da altri soggetti nella filiera e nel sistema dello spettacolo;

Tenuto conto del ruolo che anche nel corso della pandemia hanno mantenuto le residenze come luoghi e spazi di creazione e della funzione propulsiva che hanno svolto e possono svolgere per concorrere alla ripresa delle attività progettuali ed alle relazioni con i diversi territori;

Considerato altresì che lo Spettacolo dal vivo costituisce un'attività di interesse pubblico e rappresenta una componente essenziale della cultura e dell'identità del Paese nonché un fattore di crescita sociale, civile ed economico della collettività;

Visto il D.M. n. 332/2017 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo con cui è stato approvato i "Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163";

Tenuto conto che in attuazione dell'art. 43 del D.M. n. 332/2017 con atto repertoriato n. 224/CRS del 03 novembre 2021 è stata sancita l'Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome che definisce obiettivi e finalità degli Accordi di Programma, prevedendo all'art. 1 comma 2, per il triennio 2022/2024, la sottoscrizione di un unico Accordo di Programma Interregionale che determini i principi e le finalità comuni, le linee guida per l'individuazione dei beneficiari, i requisiti e le condizioni per l'attuazione mediante bandi regionali;

Considerato che l'Accordo di programma disciplina regole e modalità omogenee di cofinanziamento e di gestione dei progetti di Residenza delle Regioni e Province autonome per il triennio 2022/2024 secondo quanto previsto dall'Intesa del 3 novembre 2021 ed è sottoscritto nella prima annualità del triennio con validità triennale e redatto conformemente a quanto previsto nello schema di Accordo allegato all'Intesa sancita il 3 novembre 2021;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 2, comma 4 dell'Intesa, entro il 1° marzo di ogni anno le Regioni aderenti all'Intesa e il MiC/DGS stabiliscono in sede tecnica, la ripartizione dello stanziamento di cui al comma 1, in quota proporzionale rispetto alle programmazioni finanziarie e alle relative destinazioni di cui alla lettera b) del comma 3 e come definito dal successivo articolo 3, commi 3 e 4;

Visto il D.M. del Ministero della Cultura del 25 febbraio 2022, n. 84 del 03 marzo 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 marzo 2022 al n. 723;

Considerato che nella tabella allegata ed approvata in sede di Tavolo tecnico tra Regioni aderenti all'Intesa e Direzione generale Spettacolo del MiC riunitosi in data 28 febbraio 2022, si evidenziano le quote di co-finanziamento tra le Regioni e la Direzione generale del MiC;

Considerato che sulla base di quanto nell'Accordo, alla Regione Puglia sono attribuiti un Centro di residenza e cinque progetti di Artisti nei territori, il cui cofinanziamento per l'anno 2022 è così stabilito: per parte MiC/DGS pari a Euro 200.000,00 per parte Regione pari a Euro 200.000,00;

Tenuto conto che nelle due annualità successive del triennio la Regione e il MiC/DGS adottano i provvedimenti amministrativi relativi ai rispettivi impegni di spesa nell'esercizio di riferimento sulla base di quanto definito dal comma 7 dell'articolo 2 dell'Intesa;

Verificato che la citata Intesa prescrive che i Centri di Residenza possono essere realizzati e cofinanziati esclusivamente nelle Regioni già aderenti al progetto triennale 2018/2020, comunque in numero non superiore a uno per ciascuna Regione.

Verificato altresì che l'Intesa:

- prescrive che il soggetto titolare del progetto di Residenza deve garantire una quota non inferiore al 20% dei costi complessivi del progetto. La restante quota, pari al massimo al 80% dei costi complessivi di progetto e nella misura, comunque, non superiore alla copertura del disavanzo, è costituita dalla somma del cofinanziamento ministeriale e regionale, secondo quanto di seguito indicato:
  - Le attività di residenza definite dall'Accordo di programma interregionale come "Residenze per artisti nei territori" sono cofinanziate su base annuale, nella misura della copertura del disavanzo, per una quota pari al 40% da parte del MiC/DGS e pari al 60 % da parte delle Regioni proponenti;
  - Nel caso di attività definite dall'Accordo come "Centri di residenza", queste sono cofinanziate su base annuale nella misura della copertura del disavanzo per una quota pari al 60% da parte del MiC/DGS e pari al 40 % da parte delle Regioni proponenti;
- impegna le Regioni ad adottare, nel rispetto di quanto previsto dalla presente Intesa, linee guida comuni sulla cui base redigere un bando uniforme da adottare da parte delle diverse Regioni
- dispone che le Regioni si rendono parte attiva per garantire e incentivare la creazione e lo sviluppo di rapporti tra le residenze e fra esse e il sistema dello spettacolo, valutando il rispetto delle garanzie occupazionali e contrattuali da parte dei titolari di residenza, la valorizzazione delle capacità di scouting, di accompagnamento e di generazione di innovazione nei processi di lavoro artistico, gli elementi della condivisione progettuale tra titolari e artisti in residenza, le opportunità tendenti all'inserimento degli artisti nel sistema nazionale e/o internazionale.
- Prescrive che l'Accordo e le linee guida per la redazione dei bandi prevedano, schemi e regole generali nella redazione e gestione di bilanci sia nella fase preventiva che consuntiva e definiscono le modalità generali di erogazione, di rendicontazione e di monitoraggio, i casi di revoca o di riduzione del finanziamento per parziale o mancata realizzazione delle attività nonché casi di integrazione o modifica dell'Accordo medesimo. L'Accordo prevede anche gli standard minimi di accoglienza quali, ad esempio, le caratteristiche minime degli spazi a disposizione, la durata minima delle permanenze in residenza, le modalità di sostegno agli artisti in residenza.

La Giunta Regionale della Puglia, con DGR n. 481 del 11/04/2022, ha preso atto dell'intesa sancita tra Stato, Regioni e tra Governo, Regioni e Province autonome con atto repertoriato n. 224/CRS del 03 novembre 2021.

La medesima Delibera autorizza il Dirigente della Sezione Sviluppo, Innovazione, Reti alla sottoscrizione dell'Accordo di programma volto a disciplinare le regole e le modalità omogenee di cofinanziamento e di gestione dei progetti di Residenza delle Regioni e Province autonome per il triennio 2022/2024 in attuazione dell'art. 1, comma 2 dell'Intesa del 3 novembre 2021 con validità triennale e redatto conformemente a quanto previsto nello schema di Accordo allegato all'Intesa sancita il 3 novembre 2021;

Visto l'Accordo sottoscritto in data 21 aprile 2022:

Tenuto conto che le residenze artistiche rientrano tra le attività di spettacolo dal vivo che possono essere sostenute dalla Puglia nell'ambito della L.R. 6 luglio 2004;

Ritenuto che, attraverso la presente procedura, la Regione intende individuare sul proprio territorio i soggetti e le attività di residenza, selezionando un progetto di Centro di Residenza regionale e cinque

progetti di Residenze per Artisti nei Territori, da finanziare secondo le modalità qui espressamente richiamate.

Con il presente Avviso, alla luce del predetto quadro normativo di riferimento, si definiscono i termini e le modalità per la presentazione di progetti relativi ad un Centro di Residenza e a cinque Residenze per Artisti nei Territori, da realizzare nel periodo compreso tra il 1.1.2022 e il 31.12.2024.

## 2. OBIETTIVI E MODALITA' DELL'INTERVENTO

La Regione Puglia, nell'ambito della collaborazione inter-istituzionale tra Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Regioni e Province Autonome per l'attuazione dell'art. 43 "Residenze" del D.M. 27 luglio 2017 si prefigge per il triennio 2022- 2024 i seguenti obiettivi:

- 2.1. sviluppare e valorizzare la funzione specifica delle residenze nel sistema dello spettacolo dal vivo come fattori di innovazione, dedicate a sostenere e accompagnare le pratiche e i processi di creazione artistica a prescindere dagli esiti produttivi, anche attraverso forme di relazione virtuosa degli artisti con i luoghi e con le comunità che li abitano. Qualificare le attività di residenza promuovendone l'identità distintiva e l'autonoma funzione nel rispetto della pluralità delle differenze territoriali, come sintesi progettuale peculiare tra artisti, titolari delle residenze e luoghi e favorire l'interazione delle residenze con gli altri segmenti e funzioni del sistema dello spettacolo, al fine di sviluppare l'emergenza artistica, accompagnare e sostenere la crescita delle professionalità e la rigenerazione delle competenze, anche attraverso la qualità della relazione con il rispettivo territorio.
- 2.2. I Centri di residenza hanno l'obiettivo di sostenere, con dimostrate capacità formative e di talent scouting, un accompagnamento artistico non occasionale, prolungato e di natura integrata tra le diverse esigenze che la compagine artistica/i singoli artisti può/possono avere sia dal punto di vista dello sviluppo della progettualità, delle poetiche, dei linguaggi, sia della crescita professionale, organizzativa, manageriale, a prescindere dalle dirette attività produttive. Il progetto e le attività devono mettere l'accento sull'accompagnamento alla creazione artistica del residente, anche sviluppando la capacità di coinvolgimento creativo delle comunità territoriali. Le attività di accompagnamento dovranno costituire il fulcro del progetto e potranno essere affiancate, in modo comunque non prevalente, da restituzioni del lavoro svolto o da spettacoli ospitati strettamente coerenti con il progetto stesso e nettamente distinti dalle eventuali attività di programmazione della struttura ospitante e dei soggetti titolari del Centro.

## 3. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Avviso e come stabilito dall'art. 4 dell'Intesa soprarichiamata, per:

- 3.1. **Residenza** si intende un luogo votato alla creazione performativa contemporanea, connotato da una conduzione e una gestione professionale che promuova i processi creativi e alimenti la diversità artistica e sia dotato di spazi attrezzati, strutture tecniche e competenze professionali che consentano ad artisti singoli o a una compagine artistica di fruire di periodi di permanenza tali da fornire opportunità di crescita professionale e di creazione artistica, sulla base di un progetto strutturato e condiviso. L'attività di una residenza è funzionale allo sviluppo, all'innovazione e al rinnovamento del sistema dello spettacolo dal vivo e si deve caratterizzare per coerenza progettuale, quale punto di riferimento sia per gli artisti nel loro percorso creativo, sia per le realtà produttive del sistema dello spettacolo, sia per il contesto territoriale in cui si trova ad operare.
- 3.2. **Residenze per artisti nei territori** si intendono i luoghi ove soggetti professionali operanti da almeno tre anni con continuità nello spettacolo dal vivo, sviluppano attività di residenza o integrano la propria attività svolta in una determinata comunità territoriale, con un'attività di residenza. L'attività progettuale di residenza deve essere svolta coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all'attività produttiva propria del soggetto che è responsabile del progetto di residenza. Non possono assumere la titolarità di Residenze per artisti nei territori Teatri Nazionali, i Teatri a Rilevante Interesse Culturale, i Teatri di Tradizione, che potranno contribuire con risorse proprie alla valorizzazione produttiva e promozionale delle esperienze artistiche nate nelle Residenze, nel contesto di una maggiore integrazione tra i diversi soggetti del sistema dello spettacolo dal vivo.
- 3.3. **Centri di residenza** si intendono i luoghi di cui un raggruppamento anche temporaneo di soggetti professionali operanti nello spettacolo dal vivo svolge attività progettuale di residenza coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all'organizzazione dei soggetti

costituenti il raggruppamento responsabile del progetto di residenza. L'attività di residenza deve essere l'attività prevalente svolta dal raggruppamento e deve essere svolta con continuità. Possono assumere la titolarità dei Centri di residenza raggruppamenti di soggetti professionali, anche appartenenti a differenti discipline dello spettacolo, con l'esclusione di alcune categorie: Teatri Nazionali, i Teatri a Rilevante Interesse Culturale, Teatri di Tradizione, per i quali è ammessa la possibilità di assumere il ruolo di partner associati, partecipanti all'evoluzione del progetto per assicurare competenze, risorse economiche in entrata e fornire garanzie di sviluppo alle attività di residenza per l'inserimento degli artisti nel sistema complessivo dello spettacolo, sia in ambito nazionale che internazionale. Possono quindi far domanda in forma associata le imprese, i festival, i centri di produzione, i circuiti, gli organismi di promozione e quelli di programmazione. Ciascun componente del raggruppamento deve avere un'esperienza almeno triennale nelle attività di residenza. Il raggruppamento deve essere composto da un minimo di due soggetti fino ad un massimo di cinque soggetti. Sono esclusi i raggruppamenti formati da singole persone.

**3.4. Raggruppamento:** l'aggregazione di organismi costituiti in R.T.O. (Raggruppamento Temporaneo di Organismi) o A.T.I. (Associazione Temporanea di Impresa) o A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo) o in Consorzio, secondo le caratteristiche precisate nel presente Avviso.

#### 4. TIPOLOGIA DI ATTIVITA' FINANZIABILI

La Regione Puglia promuove e concorre allo sviluppo e al consolidamento di un Centro di Residenza regionale e di cinque Residenze per Artisti nei Territori per la realizzazione nel triennio 2022-2024 di attività di residenza aventi le seguenti caratteristiche minime:

##### 4.1. Centro di Residenza

**4.1.1. Accoglienza,** in ciascun anno del triennio il Centro, in residenza non meno di tre diversi artisti o compagini (distinti da quelli appartenenti all'organizzazione dei soggetti proponenti), dei/delle quali almeno uno/una deve essere individuato con le caratteristiche di cui al punto d);

**4.1.2.** Numero non inferiore alle centoventi giornate di residenza, anche non consecutive, e periodo di residenza non inferiore a quindici giorni per ciascun artista/ compagine di artisti ospitati, anche in giornate non consecutive (per il settore musicale non sussiste il limite minimo di quindici giorni);

**4.1.3.** Ferma restando la disponibilità gratuita per gli artisti in residenza dell'alloggio e degli spazi attrezzati, il Centro selezionato dovrà assicurare un compenso economico agli artisti in residenza attraverso un rapporto contrattuale tra le parti (Prima dell'inizio di ogni residenza deve essere sottoscritto un contratto tra soggetto ospitante e artisti ospitati che contenga gli obiettivi e le attività, le risorse messe a disposizione e le condizioni economiche, gli impegni e gli obblighi di ciascuno, compresi quelli previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali, l'articolazione dei tempi di svolgimento. I contratti stipulati dovranno essere allegati alla rendicontazione finale dell'attività)

**4.1.4.** Valorizzazione dei giovani talenti attraverso la realizzazione di residenze "trampolino", ovvero artisti agli inizi del loro percorso, che non abbiano al proprio attivo esperienze significative di presentazione personale del proprio lavoro in forma pubblica e non siano già scritturati da strutture di produzione e di diffusione.

##### 4.2. Residenze per Artisti nei Territori

**4.2.1.** Accoglienza in residenza di almeno tre diversi artisti o compagini di artisti (distinti da quelli appartenenti all'organizzazione dei soggetti proponenti);

**4.2.2.** Periodo di residenza non inferiore a quindici giorni per ciascun artista/ compagini di artisti ospitati, anche in giornate non consecutive;

**4.2.3.** Sostegno economico agli artisti in residenza attraverso un rapporto contrattuale tra le parti. (Prima dell'inizio di ogni residenza deve essere sottoscritto un contratto tra soggetto ospitante e artisti ospitati che contenga gli obiettivi e le attività, le risorse messe a disposizione e le condizioni economiche, gli impegni e gli obblighi di ciascuno, compresi quelli previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali, l'articolazione dei tempi di svolgimento. I contratti stipulati dovranno essere allegati alla rendicontazione finale dell'attività).

#### 5. REQUISITI SOGGETTIVI PER PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO

Possono presentare domanda di contributo esclusivamente i soggetti pubblici o privati, operanti nel

settore dello Spettacolo che abbiamo la sede legale ed operativa nella Regione Puglia, comunque organizzati sul piano giuridico-amministrativo, di norma senza fini di lucro e che rispondono ai requisiti sotto indicati.

**Sono soggetti esclusi:** i Teatri nazionali, dei Teatri di Rilevante interesse culturale, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di tradizione. E' fatta salva la possibilità di questi soggetti di collaborare con i CdR in qualità di partner associati senza percepire alcun compenso per la collaborazione svolta; tale collaborazione dovrà essere finalizzata allo sviluppo del progetto, in coerenza con i suoi obiettivi, attraverso risorse proprie o servizi. Il bilancio di progetto dovrà comprovare l'assenza di qualsiasi trasferimento a favore dei citati soggetti.

Nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previste per presentare domanda di contributo, i soggetti indicati potranno partecipare al presente Avviso sia come componenti di un Raggruppamento proponente un progetto di Centro di Residenza, sia singolarmente, in qualità di proponente un progetto di Residenza per Artisti nei Territori, fermo restando che l'esito della selezione potrà prevedere, in caso positivo, una sola assegnazione ovvero come Centro di Residenza, se parte di un Raggruppamento, o come Residenza per Artisti nei Territori.

### **5.1. Requisiti soggettivi dei soggetti proponenti un progetto di Centro di Residenza (CdR)**

I soggetti indicati al paragrafo 5. che intendono presentare domanda di contributo per proporre un progetto di Centro di Residenza devono essere costituiti in un Raggruppamento, come definito al precedente paragrafo 3.4, o dichiarare, in sede di presentazione della domanda, di impegnarsi a strutturarsi in Raggruppamento entro e non oltre i 30 giorni successivi alla comunicazione dell'esito della selezione.

Un soggetto può partecipare, in Raggruppamento con altri soggetti, ad un solo progetto di Centro di Residenza e non può partecipare alla selezione per Residenze per Artisti nei Territori.

Per poter partecipare i soggetti devono possedere, alla data di scadenza dell'avviso, i seguenti requisiti:

#### **5.1.1. Forma giuridica e dotazione di documenti amministrativi e contabili.**

L'atto che istituisce il Raggruppamento dovrà avere durata almeno triennale fino al 31.12.2024, e dovrà definire ruoli, funzioni e oneri dei soggetti componenti, e dovrà essere presentato unitamente alla candidatura. Il raggruppamento deve essere composto da un minimo di due soggetti fino ad un massimo di cinque soggetti. Sono esclusi i raggruppamenti formati da singole persone.

Qualora in sede di presentazione della domanda, i soggetti che costituiscono il Raggruppamento, non fossero già formalmente costituiti, dovranno presentare una dichiarazione di impegno a strutturarsi in Raggruppamento specificando i ruoli, le funzioni e gli oneri e conferendo un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, da indicare nell'atto di candidatura, che si rappresenterà con la Regione, ed il MiC in nome e per conto proprio e dei mandanti. In questo caso il progetto dovrà essere sottoscritto da tutti i partecipanti. I soggetti che costituiscono il Raggruppamento, comunque costituiti sul piano giuridico, devono essere dotati di uno Statuto che preveda l'obbligo di redazione di un bilancio annuale.

#### **5.1.2. Affidabilità e solidità economica**

La somma dei totali costi di produzione risultanti dai bilanci dei soggetti che compongono il Raggruppamento deve essere stato nel 2019 maggiore o uguale a euro 500.000,00.

Il Raggruppamento deve adottare un sistema di controllo contabile dedicato all'attività del CdR, che garantisca la conservazione e la registrazione dei dati relativi a ciascun progetto di residenza.

#### **5.1.3. Rispetto degli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi**

Ciascun soggetto che compone il Raggruppamento deve:

- aver assolto i previsti obblighi concernenti le dichiarazioni ed i versamenti in materia di imposte e tasse;

- avere da almeno tre anni l'iscrizione e l'agibilità INPS ex ENPALS;
- essere in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi.

#### **5.1.4. Comprovata esperienza nell'organizzazione di attività di residenza**

Ciascun soggetto del Raggruppamento deve dimostrare con idonea documentazione di possedere un'esperienza almeno triennale nell'ultimo quinquennio (2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021) nell'organizzazione di attività di residenza, similare con le attività di cui alla presente procedura.

#### **5.1.5. Sede, disponibilità e adeguatezza degli spazi del CdR**

Alla data di presentazione della domanda, il soggetto richiedente deve disporre di almeno una sede organizzativa in Puglia. Deve altresì attestare, con idonea documentazione, la consistenza temporale della disponibilità, che dovrà comprendere almeno il periodo compreso tra il 01.01.2022 e il 31.12.2024, con indicazione anche del titolo di possesso o di godimento della sede.

Inoltre, sempre alla data di presentazione della domanda, il soggetto deve essere dotato, in gestione diretta o con disponibilità documentata, in Puglia:

- di uno spazio attrezzato con relativa agibilità ai sensi delle vigenti leggi in materia di locali di pubblico spettacolo;
- di spazi adeguati alla creazione artistica in ogni sua fase: uffici e sale prove;
- di foresterie proprie o strutture convenzionate per l'accoglienza degli artisti ospiti.

Il requisito degli spazi si intende cumulativo e deve essere assicurato da almeno uno dei componenti del Raggruppamento o cumulativamente.

#### **5.1.6. Struttura organizzativa e operativa del CdR**

Il CdR deve avere una struttura organizzativa che garantisca la presenza continuativa di almeno tre figure dotate dei seguenti requisiti:

- almeno una figura amministrativo/organizzativa, dotato di un'esperienza lavorativa almeno triennale anche non continuative, risultante dal curriculum professionale;
- almeno una figura artistica dotato di un'esperienza lavorativa almeno quinquennale anche non continuative, risultante dal curriculum professionale;
- almeno una figura tecnica, dotato di un'esperienza lavorativa almeno triennale anche non continuative, risultante dal curriculum professionale;
- almeno un tutor qualificato all'interno della struttura organizzativa o reperita ad hoc con funzione di accompagnamento agli artisti in residenza.

### **5.2. Requisiti soggettivi dei soggetti proponenti progetti di Residenze per Artisti nei Territori**

I soggetti indicati al paragrafo 5. che intendono proporre un progetto di Residenza per Artisti nei Territori possono presentare domanda di contributo solo singolarmente (ovvero non devono essere costituiti in un Raggruppamento) e devono possedere, alla data di scadenza dell'avviso, i seguenti requisiti:

#### **5.2.1. Forma giuridica e dotazione di documenti amministrativi e contabili**

Possono presentare progetti di Residenze per Artisti nei Territori soggetti professionali, comunque costituiti sul piano giuridico, dotati di uno Statuto regolarmente registrato che preveda l'obbligo di redazione di un bilancio annuale.

#### **5.2.2. Affidabilità e solidità economica**

L'insieme dei Costi risultanti dai bilanci 2018 e 2019, deve essere maggiore o uguale a euro 100.000,00.



Il soggetto deve aver adottato un sistema di controllo contabile dedicato alle attività di residenza, che garantisca la conservazione e la registrazione dei dati contabili relativi a ciascun progetto di residenza.

### **5.2.3. Rispetto degli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi.**

Il soggetto richiedente deve attestare di:

- aver assolto i previsti obblighi concernenti le dichiarazioni ed i versamenti in materia di imposte e tasse;
- avere da almeno tre anni l'iscrizione e l'agibilità INPS ex ENPALS;
- essere in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi.

### **5.2.4. Comprovata esperienza nella attività di residenza**

Il soggetto richiedente deve dimostrare con idonea documentazione di possedere un'esperienza almeno quadriennale, (2018/2021), nella pratica dell'attività di spettacolo dal vivo, anche nell'ambito delle attività di residenza e relazioni e capacità che consentano l'adesione a una rete di scouting e promozione.

La documentazione dovrà dimostrare la piena titolarità dell'organizzazione delle attività e la piena responsabilità e titolarità nella gestione economico-finanziaria in capo al richiedente.

### **5.2.5. Sede, disponibilità e adeguatezza degli spazi**

Il soggetto richiedente deve disporre alla data di presentazione della domanda di almeno una sede organizzativa in Puglia. Deve altresì attestare, con idonea documentazione, la consistenza temporale della disponibilità, almeno triennale e comunque sino al 31.12.2024, con indicazione del titolo di possesso o di godimento della sede.

Inoltre, sempre alla data di presentazione della domanda, il soggetto deve dimostrare di avere in dotazione la gestione diretta o con disponibilità documentata, in Puglia:

- di uno spazio attrezzato con relativa agibilità ai sensi delle vigenti leggi in materia di locali di pubblico spettacolo per il periodo di durata della residenza e in coerenza con le caratteristiche del progetto;
- di spazi adeguati alla creazione artistica in ogni sua fase: uffici e sale prove;
- di foresterie proprie o strutture convenzionate per l'accoglienza degli artisti ospiti.

### **5.2.6. Struttura organizzativa e operativa**

Il soggetto richiedente deve disporre per tutta la durata del progetto di una struttura organizzativa consolidata che preveda la presenza di almeno tre figure: amministrativo/organizzativo, artistico e tecnico.

## **6. PROGETTI AMMISSIBILI**

### **6.1. Ammissibilità dei progetti di Centro di Residenza**

Ai fini del presente Avviso, saranno ritenuti ammissibili esclusivamente i progetti di Centro di Residenza, da svolgersi sul territorio della Regione Puglia, aventi le caratteristiche minime espressamente riportate nel paragrafo 4.1 del presente avviso.

Per ciascun progetto lo schema di bilancio di attività deve prevedere un totale di costi non inferiore a 175.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2022/2024.

### **6.2. Ammissibilità dei progetti di Residenze per Artisti nei Territori**

Ai fini del presente Avviso, saranno ritenuti ammissibili esclusivamente i progetti di Residenze per Artisti nei Territori, da svolgersi sul territorio della Regione Puglia, aventi le caratteristiche minime espressamente riportate nel paragrafo 4.2 del presente avviso.

Per ciascun progetto lo schema di bilancio di attività deve prevedere un totale di costi non inferiore a 35.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2022/2024.

### 6.3. Avvio dei progetti e termine per la loro conclusione

Sono ammissibili alla fase istruttoria i progetti di Residenza che, nell'ambito di linee programmatiche per il triennio 2022/2024, si svolgano nell'arco temporale compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno

### 6.4. Costi di progetto ammissibili e loro suddivisione

I costi del progetto, per essere ammissibili, ai sensi del presente Avviso, devono essere:

- pertinenti e direttamente imputabili al programma annuale di attività;
- direttamente sostenuti dal soggetto richiedente;
- opportunamente documentabili, con documenti fiscalmente validi;
- riferiti all'arco temporale annuale del programma di attività;
- effettivamente pagati entro la data di scadenza per la presentazione dei consuntivi;

Di seguito viene indicata la tipologia e la suddivisione dei costi ammissibili di progetto alla quale si devono attenere i progetti di **Centro di Residenza e Artisti nei Territori**:

<b>QUOTA DESTINATA ALLA RESIDENZA DEGLI ARTISTI (minimo 65%)</b>	<b>COSTI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE</b>
	<b>COMPENSI E RETRIBUZIONI</b>
	<b>COSTI DI OSPITALITA'</b>
	<b>COSTI TECNICO-ORGANIZZATIVI</b> (esempio materiali di consumo, noleggio, oneri per interventi di sanificazione e attuazione protocolli di sicurezza anti Covid strettamente connessi alle attività di residenza degli artisti, etc..)
<b>QUOTA DESTINATA ALLE AZIONI SUL TERRITORIO* (massimo 25%)</b>	<b>COSTI PER ATTIVITA' SUL TERRITORIO COERENTI CON IL PROGETTO DI RESIDENZA</b>
	<b>COSTI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE</b> (cachet, vitto e alloggio, viaggi, SIAE e costi tecnico/organizzativi)
<b>QUOTA DESTINATA ALLE SPESE GENERALI (massimo 25%)</b>	<b>COSTI DI GESTIONE E TECNICO-AMMINISTRATIVI</b> (IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO SONO CONSIDERATI I COSTI DI CIASCUN SOGGETTO SINO ALL'IMPORTO MASSIMO DEL 25% DEL PROGETTO)

## 7. RISORSE FINANZIARIE

Le residenze selezionate nell'ambito della presente procedura, verranno cofinanziate nella misura della copertura del disavanzo, e fino ad un massimo dell'80% dei costi complessivi di progetto a valere sulle risorse stanziare dalla Regione e dal MiC nei termini di seguito indicati:

- relativamente al Centro di Residenza: per una quota pari al 60% a carico del MiC e al 40% a carico della Regione;
- relativamente alle Residenze per Artisti nei Territori: per una quota pari al 40% a carico del MiC e al 60% a carico della Regione;

L'importo stanziato ammonta a complessivi € 400.000,00 di cui € 200.000,00 da parte del MiC e € 200.000,00 da parte della Regione Puglia. Il predetto importo complessivo è così ripartito:

- massimo € 200.000,00 per cofinanziare un progetto di Centro di Residenza d'importo di € 250.000,00. Eventuali costi ulteriori saranno a carico dei proponenti.
- massimo € 200.000,00 per cofinanziare cinque progetti di Artisti in Residenza nei Territori, ovvero al massimo € 40.000,00 per ogni progetto di Artisti in Residenza nei Territori d'importo pari a 50.000,00. Eventuali costi ulteriori saranno a carico dei proponenti.

Restano fermi i limiti minimi riportati al paragrafo 6.1. 6.2 del presente avviso.

È fatta salva la possibilità della Regione, in accordo con il MiC, di ridefinire la ripartizione dello stanziamento a favore del Centro di Residenza e delle Residenze per Artisti nei Territori, in relazione agli esiti istruttori sulle istanze pervenute in risposta al presente Avviso, così come è facoltà della Regione impiegare eventuali economie eventualmente generate per cofinanziare ulteriori progetti di Residenze per Artisti nei Territori.

## 8. PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

### 8.1. Modalità e termine per la presentazione delle domande

Per partecipare al presente Avviso, i soggetti proponenti dovranno presentare alla Regione Puglia domanda di contributo, in regola con l'imposta di bollo e corredata della documentazione elencata al paragrafo 8.2, **improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia**

La trasmissione della domanda dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica da una casella di Posta Elettronica Certificata del soggetto proponente al seguente indirizzo

PEC: [culturaeturismo.innovazione.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:culturaeturismo.innovazione.regione@pec.rupar.puglia.it) indicando nell'oggetto **"Avviso pubblico Residenze 2022/2024"**

Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le domande, prodotte in formato PDF, sottoscritte con firma digitale valida del Legale Rappresentante o suo delegato;

La domanda di contributo per la presentazione di un progetto di Centro di Residenza va firmata dal Legale Rappresentante mandatario del Raggruppamento, o se non ancora costituito, dallo stesso, individuato nella dichiarazione di impegno a strutturarsi in Raggruppamento, e, in calce, dai Legali Rappresentanti di ciascun soggetto partecipante al Raggruppamento.

L'utilizzo di modalità diverse sarà causa di esclusione.

### 8.2. Domanda di contributo e documentazione da allegare

La domanda di contributo, che attesta il possesso di tutti i requisiti di ammissibilità previsti dal presente Avviso, costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss. mm. Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

I soggetti proponenti dovranno presentare domanda di contributo per un **progetto artistico triennale (2022-2024) e un programma dettagliato per l'anno 2022**, utilizzando la "Scheda progetto" (Allegato 1c e Allegato 2c) quali parte integrante e sostanziale del presente Avviso e resi disponibili sul Portale istituzionale della Regione Puglia [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

La domanda di contributo è soggetta all'**imposta di bollo** di € 16,00.

L'imposta di bollo dovrà essere assolta con le seguenti modalità:

- a) acquistare una marca da bollo di importo pari a Euro 16,00;

- b) indicare nella prima pagina della domanda di contributo il codice identificativo seriale (14 cifre) riportato sulla marca da bollo;
- c) conservare la copia cartacea della domanda di contributo, sulla quale è stata apposta la marca da bollo da Euro 16, per almeno 5 anni successivi all'eventuale erogazione del contributo ed esibirla a richiesta della Regione o dei competenti organismi statali.

**ALLEGATO 1 – Domanda di contributo - Centro di Residenza**, comprensivo di:

- 1. Modulo di Domanda (1a)
- 2. Scheda di Progetto (1b)
- 3. Scheda di bilancio (1c)
- 4. Scheda relativa alla disponibilità ed adeguatezza degli spazi (1d)

Con la domanda devono essere trasmessi, qualora non già agli atti della Regione Puglia e purché consegnati nell'ultimo triennio (il soggetto dovrà far riferimento in maniera chiara al procedimento con il quale è stata già trasmessa la documentazione richiesta):

- 1) Copia dell'atto istitutivo del Raggruppamento che specifichi i ruoli, le funzioni e gli oneri, e che conferisca, con mandato collettivo speciale rappresentanza ad uno dei partecipanti al Raggruppamento stesso, qualificato mandatario, che in nome e per conto proprio e dei mandanti si rapporterà con la Regione.

*Oppure, qualora il Raggruppamento non fosse già costituito, una dichiarazione di impegno a strutturarsi in Raggruppamento con specifica di ruoli, funzioni e oneri, e a conferire un mandato collettivo speciale rappresentanza ad uno dei partecipanti al Raggruppamento stesso; l'atto che istituisce il Raggruppamento dovrà, comunque, essere presentato entro i primi trenta giorni successivi alla comunicazione dell'eventuale esito positivo della selezione.*

- 2) Copia dello Statuto, che preveda l'obbligo di redazione di un bilancio annuale, di ciascun soggetto che costituisce il Raggruppamento;
- 3) Copia, per ciascun soggetto che costituisce il Raggruppamento, bilancio dell'esercizio 2019 approvato dagli organi preposti.
- 4) Curriculum e documentazione e/o altro materiale informativo/promozionale da cui risulta, per ciascuno dei partecipanti al Raggruppamento, il possesso di un'esperienza almeno triennale nell'ultimo quinquennio (2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021) nell'organizzazione di attività di residenza, similare con le attività di cui alla presente procedura
- 5) Curricula delle figure professionali coinvolte a livello artistico, tecnico e organizzativo nel progetto di cui al paragrafo 5.1.6.

**ALLEGATO 2 – Domanda di contributo – Residenze per Artisti nei Territori**, comprensivo di:

- 1. Modulo di Domanda (2a)
- 2. Scheda di Progetto (2b)
- 3. Scheda di bilancio (2c)
- 4. Scheda relativa alla disponibilità ed adeguatezza degli spazi (2d)

Con la domanda devono essere trasmessi, qualora non già agli atti della Regione Puglia purché consegnati nell'ultimo triennio (il soggetto dovrà far riferimento in maniera chiara al procedimento con il quale è stata già trasmessa la documentazione richiesta):

- 1) Copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;
- 2) Copia bilanci del 2018/2019 approvati dagli organi preposti;

- 3) Curriculum e documentazione e/o altro materiale informativo/promozionale da cui risulta una esperienza almeno triennale nella pratica della attività di residenza nonché la partecipazione a rete di scouting e promozione;
- 4) Curricula delle figure professionali coinvolte a livello artistico, tecnico e organizzativo nel progetto di cui al paragrafo 5.2.6 del presente avviso.

### **8.3. Cause** di inammissibilità della domanda presentata

Costituiscono cause di inammissibilità:

- 1) la mancata presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabilite dal presente Avviso, al precedente paragrafo 8.1;
- 2) Mancanza delle informazioni richieste e indicate nella modulistica predisposta dalla Regione, come indicata al paragrafo 8.2;
- 3) la mancata presentazione delle integrazioni e/o chiarimenti richiesti dalla Regione ovvero la presentazione degli stessi oltre il termine massimo di dieci giorni dalla richiesta;
- 4) l'assenza anche solo di uno dei requisiti di ammissibilità indicati ai precedenti paragrafi 5 e 6.

## **9. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITA' FORMALE E VALUTAZIONE DI MERITO DELLE DOMANDE**

L'istruttoria prevede due fasi successive, in cui la seconda sarà messa in atto solo ed esclusivamente al superamento della prima:

- 1) istruttoria formale
- 2) valutazione di merito

### **9.1. Valutazione Formale**

L'istruttoria formale viene eseguita dal Responsabile del Procedimento della Sezione Sviluppo Innovazione e Reti della regione Puglia ed è finalizzata alla verifica preliminare della completezza e regolarità della documentazione presentata e della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previsti dal presente Avviso.

Verranno ammesse alla successiva valutazione di merito solo le proposte progettuali che avranno superato positivamente la verifica formale di ammissibilità.

Nel caso in cui dall'istruttoria effettuata dalla Sezione sulla documentazione presentata emergano carenze rispetto al possesso di uno o più requisiti, il Responsabile del procedimento ne informa il soggetto proponente. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione il titolare del progetto può presentare osservazioni, eventualmente corredate da documentazione. La mancata presentazione nei termini indicati della documentazione richiesta comporta la non ammissione alla successiva fase di valutazione.

Il Responsabile del Procedimento quindi provvede ad approvare l'elenco dei progetti ammissibili e quelli non ammissibili a contributo con l'indicazione delle relative motivazioni di esclusione;

### **9.2. Valutazione di merito**

La Valutazione di Merito verrà svolta, sulla base dei criteri di valutazione elencati al successivo paragrafo 10, da parte di una Commissione di valutazione istituito con atto del Dirigente competente, che, col medesimo provvedimento, stabilisce le regole e le modalità del suo funzionamento.

È facoltà della Commissione di valutazione richiedere chiarimenti in merito ai contenuti dei progetti presentati.

La Commissione di valutazione provvede:

- a formulare le graduatorie dei progetti ammissibili, distinte per il Centro di Residenza e per le Residenze per Artisti nei Territori, con i relativi punteggi assegnati, sulla base dei criteri di valutazione definiti al successivo paragrafo. Le graduatorie indicheranno i progetti ammissibili e finanziabili e quelli ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili: ai fini del presente Avviso e ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo di

programma interregionale triennale 2022-2024, la Regione individua un solo Centro di Residenza sul territorio regionale ed un numero massimo di cinque Residenze per Artisti nei Territori;

- a determinare l'entità della spesa ammissibile al contributo regionale (avendo la facoltà di valutare la congruità e la coerenza delle voci di spesa relative ai progetti presentati e potendo procedere ad eventuali riduzioni delle stesse, anche con riferimento alle percentuali minime e massime previste per ciascuna macrovoce di attività);
- a formulare la proposta di determinazione del contributo da assegnare a ciascun soggetto.

## **10. CRITERI DI VALUTAZIONE**

La valutazione di merito delle proposte progettuali verrà formulata sulla base dei criteri e dei punteggi, indicati agli allegati "Criteri di valutazione - Centro di Residenza" e "Criteri di valutazione – Residenze per Artisti nei Territori", parti integranti e sostanziali del presente Avviso.

## **11. DEFINIZIONE DELLE GRADUATORIE, ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI E COMUNICAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI**

Il dirigente della Sezione sulla base della istruttoria e delle valutazioni di merito di cui ai paragrafi 9 e 10, provvede, entro 45 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione delle domande, ad adottare l'atto conclusivo del procedimento, con il quale:

- a) approva le graduatorie dei progetti presentati per il Centro di Residenza e per le Residenze per Artisti nei Territori, comprensive dei progetti ammissibili e finanziabili e di quelli con esito positivo ma non finanziabili;
- b) approva l'elenco dei progetti non ammessi al contributo, con le motivazioni di esclusione;
- c) determina l'entità dei contributi regionali assegnati ai soggetti beneficiari con indicazione della proposta di ripartizione della quota di cofinanziamento statale per ciascun soggetto beneficiario.

## **12. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

### **12.1. Concessione**

Con successivo atto del Dirigente della Sezione Sviluppo Innovazione Reti si provvederà alla concessione del contributo e all'assunzione dei relativi impegni di spesa, nell'ambito dello stanziamento previsto e approvazione di apposito schema di convenzione da sottoscrivere tra le parti.

### **12.2. Erogazione**

L'Erogazione del contributo di cofinanziamento sarà effettuata in due tranches secondo le seguenti modalità:

- Eventuale anticipazione corrispondente al 80% del contributo successivamente alla presentazione di dichiarazione di avvio delle attività;
- il saldo pari al restante 20% del contributo a conclusione del progetto e successivamente alla presentazione del consuntivo finanziario e della relazione sull'attività svolta, da effettuare entro i termini e alle condizioni stabilite al successivo paragrafo 13.

### **12.3. Assegnazione dei contributi per le annualità 2023 e 2024**

Per quanto concerne il secondo e il terzo anno del triennio, il soggetto beneficiario deve presentare:

- entro il termine del 31 marzo 2023, 2024 e 2025, il consuntivo dell'anno precedente;
- entro il termine 15 febbraio 2023 e 2024 il programma dettagliato di ciascun anno, corredato dal relativo bilancio preventivo, che dovrà porre in evidenza il mantenimento dei livelli qualitativi e quantitativi dell'anno di attribuzione.

L'assegnazione del contributo per dette annualità è subordinata alla presentazione di quanto previsto al comma 1, alla verifica del mantenimento dei livelli qualitativi e quantitativi del primo anno e alla sufficiente disponibilità di risorse sui capitoli del bilancio del MIC/DGS e della Regione Puglia

- 12.4.** Non si procede alla liquidazione del contributo nel caso in cui il soggetto non risulti essere in regola con le contribuzioni fiscali e previdenziali (DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva).

**12.5.** I controlli di veridicità, effettuati ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) sulla documentazione costituente rendicontazione e resa in forma di autocertificazione, sono finalizzati a verificare, nel rispetto del principio di equità e trasparenza, la veridicità delle informazioni rese da un soggetto beneficiario di contributo relativamente all'iniziativa finanziata.

### **13. PRESENTAZIONE DEI CONSUNTIVI**

I soggetti beneficiari dovranno trasmettere il consuntivo di attività di residenza, entro il termine fissato di 90 giorni dal termine delle attività previste in progetto.

Il consuntivo fa riferimento alle attività di residenza svolta nel periodo di competenza e alle relative spese sostenute e va redatto utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dalla Regione, come di seguito indicata:

**13.1. Centro di Residenza:**

- 1) Lettera di trasmissione
- 2) Programma di attività
- 3) Schema di bilancio che comprende:
  - l'elenco dei riferimenti della documentazione attestante le spese e le entrate riportate nello schema di bilancio;
  - la copia dei contratti stipulati tra soggetto ospitante e artisti e/o formazioni artistiche ospitati in residenza;

**13.2. Residenze per Artisti nei Territori**

- 1) Lettera di trasmissione
- 2) Programma di attività
- 3) Schema di bilancio che comprende:
  - l'elenco dei riferimenti della documentazione attestante le spese e le entrate riportate nello schema di bilancio;
  - la copia dei contratti stipulati tra soggetto ospitante e artisti e/o formazioni artistiche ospitati in residenza;

La modulistica di cui al presente articolo sarà fornita all'atto di sottoscrizione della convenzione.

Nel caso in cui la documentazione richiesta non venga presentata nei termini stabiliti o risulti carente, al soggetto beneficiario sarà assegnato un periodo di 10 giorni entro cui provvedere all'invio o all'integrazione. Decorso inutilmente tale periodo, si dispone la revoca del contributo concesso con recupero delle somme eventualmente già versate.

### **14. VARIAZIONI**

Variazioni sostanziali intervenute nel programma di attività dovranno essere tempestivamente inoltrate alla Regione Puglia che lo valuterà nuovamente ed eventualmente rideterminerà l'entità del contributo.

I beneficiari del contributo sono tenuti altresì a comunicare tempestivamente alla Regione ogni altro fatto determinante la perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione al contributo.

### **15. DECADENZA, REVOCA E RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO**

L'entità del cofinanziamento è proporzionalmente ridotta nel caso in cui il bilancio consuntivo di attività del singolo progetto di residenza trasmesso presenti, per l'annualità di riferimento. La riduzione sarà operata in sede di saldo rispetto all'importo di cofinanziamento minimo del 20% a carico del beneficiario sul bilancio del progetto che ha registrato la variazione.

Nel caso in cui il bilancio consuntivo di un singolo progetto di residenza trasmesso presenti, per l'annualità di riferimento, uno scostamento dal bilancio preventivo nel totale delle spese ammissibili superiore al 50 per cento, il relativo cofinanziamento sarà revocato.

Inoltre, nel caso si rilevi dalla documentazione a consuntivo una mancata o parziale attuazione delle attività previste nel progetto, la Regione provvederà alla revoca o alla riduzione e al recupero totale o parziale del contributo.

Il contributo concesso è inoltre soggetto a decadenza e recupero nel caso in cui dalle verifiche effettuate sulle dichiarazioni presentate di cui al successivo paragrafo 17 risulti che le stesse non corrispondano al vero.

## **16. EVIDENZA DEI CONTRIBUTI, COMUNICAZIONE SITO E MONITORAGGIO**

I soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare il sostegno del Ministero della Cultural e della Regione Puglia in tutti i materiali on line e cartacei che comunicano e promuovono il progetto di residenza, riportando il logo del MiC – Direzione Generale Spettacolo e della Regione Puglia, completi di lettering.

### **16.1. Monitoraggio e Comunicazione**

Ai fini dell'attuazione delle attività di monitoraggio e comunicazione del sistema delle residenze, i beneficiari sono altresì tenuti a fornire alla Regione e ad altri referenti, individuati dai soggetti pubblici aderenti al citato Accordo di programma interregionale 2022-2024, dati e informazioni anche in forma aggregata sull'andamento della propria attività, nonché a fornire informazioni e documenti necessari ad assicurare il corretto e puntuale aggiornamento del sito istituzionale [www.residenzeartistiche.it](http://www.residenzeartistiche.it). Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo può determinare la revoca del contributo.

### **16.2. Obblighi di pubblicazione**

La legge n. 124 del 4 agosto 2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", come modificata e integrata dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019, all'articolo 1, commi 125, 125-bis, 125-ter, 127, prevede alcuni obblighi di pubblicazione nei confronti di associazioni, onlus, fondazioni, cooperative sociali e imprese beneficiarie di contributi pubblici. In caso di assegnazione di contributo, sarà cura del soggetto beneficiario comunicare e adempiere agli obblighi di pubblicazione ferme restando le circostanze di esonero.

## **17. VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI**

La Regione procederà a verifiche amministrativo-contabili sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti, anche accedendo alla documentazione conservata presso la sede dei soggetti finanziati, al fine di accertare la regolarità dei bilanci e della documentazione inerente le attività finanziate e le spese sostenute, ai sensi di legge ed in particolare del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.

## **18. RINNOVO**

La Regione Puglia, sulla base delle intese che saranno raggiunte in sede di Conferenza permanente per i rapporti Stato, Regioni e Province Autonome in ordine all'attuazione del progetto di residenze artistiche in continuità alla positiva esperienza maturata nei trienni precedenti, si riserva la facoltà di avviare eventuali procedure negoziali senza previa pubblicazione di avviso con i soggetti finanziati ai sensi della presente procedura. Tale facoltà non rappresenta impegno vincolate per la Regione né tantomeno diritto in capo ai soggetti finanziati ai sensi del presente Avviso, e resta comunque subordinata alle prescrizioni che saranno indicate dal MiC.

## **19. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Puglia, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Nel corso del procedimento relativo al presente Bando i dati personali forniti alla Regione Puglia saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

Titolare del trattamento dei dati : Regione Puglia, con sede in Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 33.

Designato al trattamento dei dati: Mauro Paolo Bruno, Dirigente della Sezione Sviluppo Innovazione Reti – Regione Puglia [mp.bruno@regione.puglia.it](mailto:mp.bruno@regione.puglia.it)

Responsabile della protezione dei dati: Punto di contatto Regione Puglia: [rpd@regione.puglia.it](mailto:rpd@regione.puglia.it)

il Responsabile (esterno) del trattamento è: Innova.Puglia SPA (dati conservati su sistema Diogene).



## **20. INFORMAZIONI**

Per eventuali informazioni è possibile contattare il responsabile del Procedimento dr. Mauro Paolo Bruno, Sezione Sviluppo Innovazione e Reti della Regione Puglia all'indirizzo mail: [mp.bruno@regione.puglia.it](mailto:mp.bruno@regione.puglia.it) oppure al n. di telefono: 0805406500